

Adunanza del 22 aprile 1914

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Benedetto, Clerici, Guerra, Romini e Vardo; il Direttore Generale Corci ed il Sindaco Reinaldi.

Hanno giustificato la loro assenza il Consigliere Piretti, ed i Sindaci Pistoni e Barcati.

1. Comunicazioni del Direttore Generale

a) Nuove tariffe di Società concorrenti.

Il Direttore Generale riferisce che, constandogli avere le Assicurazioni Generali di Venezia, presentate al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, per la sua approvazione, un progetto di nuove tariffe, e, gli si viene accorde col Comitato Permanente, sia ritenute opportuno di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sulla convenienza che di questi nuovi mezzi di azione di Società autorizzate alla produzione sia data preventiva comunicazione alle Istituzioni Nazionali, che vi è interessate per la obbligatoria accettazione del 40% dei rischi da esse assunti.

Tale proposito è stato attuato indirizzando all'onorevole Ministro la lettera che qui di seguito si trascrive, della quale il Consiglio prende atto.

Roma, 21 aprile 1914

A. S. E.

l'Avv. Giannetto Carasola
Ministro per l'Agr. l'Ind. e il Comm.

Roma

Questo Istituto ebbe comunicazione dalla Compagnia Assicurazioni Generali di Venezia, della tariffa, ad suo tempo approvata da codesto On. Ministero, per una nuova forma di assicurazione che la predetta Compagnia intende esercitare nel Regno durante il periodo di autorizzazione concessa a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912.

È pure a conoscenza dell'Istituto che altre forme di assicurazione con le corrispondenti tariffe sono state o stanno per essere sottoposte, da parte di Compagnie private, all'approvazione di codesto On. Ministero.

Di

Il fatto va segnalato; sia perché coero ad un irraspinimento della concorrenza, nel campo dell'acquisizione degli affari, con aumento della spesa di acquisizione; sia perché per se stesso rivela una tendenza delle Compagnie di recare graduali variazioni alle condizioni sotto le quali esse furono autorizzate a continuare transitoriamente le operazioni.



nel Regno.

Tammi quindi doverosi richiamare l'attenzione dell'E.V., e ciò anche in relazione al desiderio espresso dal Comitato permanente dell'Istituto.

Con l'art. 29 della legge, che sta appunto tra le disposizioni transitorie, il legislatore non volle istituire quasi un periodo di esperimento fra l'esercizio di Stato e l'esercizio privato, ammesse solo nella forma delle concessioni governative, transitoriamente, e attribuendo in parte alle imprese private la rete di organi indiretti dell'Istituto Nazionale per la raccolta di contratti di assicurazione sulla vita. Come le relazioni illustrative del disegno di legge ai due rami del Parlamento, così le discussioni parlamentari chiariscono ampiamente che l'articolo 29 va interpretato nel senso e nei limiti di una concessione temporanea di continuare a raccogliere affari, anche come organi dell'Istituto Nazionale, sulla base di prezzi preventivamente riconosciuti sufficienti e convenienti da codesto On. Ministero nell'interesse comune degli assicurati e dell'azienda di Stato.

Aggiungasi che il legislatore, con l'art. 29, stabilisce che i prezzi richiesti dalle Compagnie autorizzate per ciascuna forma di assicurazione non possono essere variati entro il triennio dell'approvazione; e, di conseguenza

allo scopo di rendere possibili e più facili quegli elementi di controllo che può dare l'esercizio diretto da parte dell'azienda di Stato.

Ora, pur non volendo prendere in esame una interpretazione dell'art. 29, raccolta ufficialmente da questo Istituto, per la quale si sostiene che il vincolo posto alla libertà di azione delle Compagnie, per quanto concerne tariffe non si estenda anche alle forme di assicurazioni, non pare però che, anche ammessa la interpretazione sopra indicata, possa una impresa di assicurazione autorizzata ottenere l'approvazione di una nuova forma di assicurazione, quando questa, nei suoi elementi costitutivi, contraddica le basi di prezzo fissate nelle tariffe approvate. Che se una nuova forma di assicurazione, colla combinazione di forme elementari contenute nel tariffario approvato dal Ministero, dovesse portare ad un contratto complesso di costi inferiore a quello derivabile dalle tariffe in base alle quali le Compagnie ottengono di continuare transitoriamente le operazioni, e delle quali l'Istituto tiene conto nel deliberare la propria organizzazione e le proprie tariffe, verrebbe meno la garanzia che il legislatore volle dare all'Istituto Nazionale di poter contare su una stabilità di prezzo per i contratti offerti dalle compagnie collaboratrici ecc.

Dsf



duti in una quota parte di rischio all'Isiduk me-
desimo.

Che se poi (il che è assai dubbio) le forme di
assicurazione in questione fossero veramente nuove, la
attenzione di codesto On. Ministero dovrebbe sempre
fermarsi sulla stabilità dei nuovi gruppi che andreb-
bero a far parte del portafoglio delle compagnie in
Italia; stabilità che non potrebbe riuscire sufficiente
per il fatto che manca alle Compagnie il tempo ne-
cessario per costituire convenienti gruppi di rischio
a garanzie degli impegni singoli assunti verso gli
assicurati.

Sembra però utile ripetere che pure che vero e
proprie nuove forme di assicurazione che richiedono
costituzione di gruppi sotto speciali; le forme che si
vengono presentando all'approvazione di codesto On.
Ministero sono appena dei correttivi e delle combina-
zioni delle forme precedentemente approvate; inun-
tre le Compagnie, quando per particolari bisogni
di un assicurato siano richieste di una speciale forma
assicurativa, possono facilmente trovare con una op-
portuna combinazione di contratti elementari con-
tenuti nel tariffario il mezzo di soddisfare la doman-
da.

Non pare che le nuove forme di assicurazione

corrispondano a bisogni veramente sentiti dal mercato;
 e d'altra parte dato il regime di monopolio dell'eser-
 cizio consentito alle Compagnie private, conviene me-
 glio che esse indirizzino la loro produzione al fine di
 consolidare il portafoglio preesistente.

L'insistenza delle Compagnie ad ottenere l'appa-
 razione di nuove forme può spiegarsi per il desiderio di
 esercitare pressione con forme complesse sull'animo degli
 assicurandi, che difficilmente riescono a fare il riferimento
 di una forma speciale a quelle elementari da cui essa
 deriva, ovvero con il proposito di sottrarsi al divieto di ri-
 duzione di tariffe, mediante nuovi contratti complessi.

Ma codesto Cu. Ministero, nella sua azione di
 tutela e degli interessi degli assicurati e di quelli dell'
 azienda Statale, vorrà certamente continuare l'azione del-
 le imprese private, le quali dovrebbero essere considerate es-
 senzialmente come collaboratrici dell'Istituto Nazionale
 durante questo periodo di regime di monopolio tempo-
 rario dalla concessione fatta ad alcune imprese private.

Drj

Confido che delle ragioni sopra esposte l'U. V.
 vorrà tener conto nel giudicare della convenienza di
 approvare le nuove forme di assicurazione proposte
 dalle imprese private. L'Istituto come coassicu-
 ratore, potrebbe essere astretto alla garanzia di contral-
 ti fondati su ipotesi non più plausibili dato il re-



gime nel quale attualmente l'esercizio delle assicurazioni si esplica in Italia. È ben noto che le ipotesi di sciolgimento dei contratti debbono essere vagliate in rapporto alla natura ed alle dimensioni dell'azienda che li garantisce, e sicché potrebbe verificarsi il caso che le imprese private in piena buona fede, preordinassero garanzie di contratti fondate ad esempio su ipotesi di eliminazioni, per cause estranee alla morte, ipotesi, che se ebbero conforto dall'esperienza nei riguardi delle singole Compagnie, si mostrano ad un primo esame non più fondate nei riguardi di contratti garantiti anche dall'Istituto Nazionale.

Tali particolari condizioni autorizzano la richiesta che mi fu gio presentata all'E. P., anche in nome del Comitato Permanente dell'Istituto, di consentire, in linea subordinata alla tesi pregiudiziale sopra accennata, che in ogni caso l'approvazione di forme di assicurazione e di corrispondenti tariffe per l'esercizio delle assicurazioni da parte delle imprese private, sia sempre preceduta dal parere dell'Istituto Nazionale, salvo al Ministero di deliberare nel modo reputato più conveniente.

Pare fin superfluo aggiungere che l'obbligo dell'Istituto Nazionale di accettare il 40% di ciascun

rischio assunto da parte delle Compagnie autorizzate, non è in alcuna guisa temperato dalle disposizioni dell'art. 31, le quali concernono soltanto le caratteristiche obiettive del rischio e non le condizioni del contratto e il prezzo di esso.

Nostro fiducia che l'È. V. come nell'interesse degli assicurati, così per il sicuro e normale svolgimento della vita dell'Istituto, vorrà esaudire le richieste del Comitato Permanente e di questa Direzione Generale.

Con profondo ossequio

Il Direttore Generale
fto. Cocci

b) Produzione.

Il Direttore Generale, ricordando di avere precedentemente indicato in una *infra* approssimativa la produzione perfezionata delle scorso anno riferisce che, dopo la chiusura delle registrazioni degli ultimi perfezionamenti avvenuti nel mese di marzo, l'ammontare preciso della produzione perfezionata risulta di L. 241.821.241 di capitale assicurato, in confronto di L. 233.038.381 di polizze emesse. La produzione perfezionata corrisponde dunque al 92,89

(17)

per cento di quella in polizze emesse.

Presenta poi una tabella nella quale sono classificate le singole Agenzie secondo l'ordine della produzione perfezionata da ciascuna di esse. Risultata che dodici agenzie hanno oltrepassate i quattro milioni; alla testa delle quali è Milano che si figura per L. 22.564.272; Nov. ti agenzie hanno oltrepassato i due milioni; ventuna il milione e quattordici il mezzo milione. Due Agenzie soltanto (Macurata e Grosseto) sono rimaste al di sotto di questa ultima cifra.

Il Consiglio prende atto.

c) Scincolo parziale di cauzione.

Il Direttore Generale informa che il Comitato Permanente, ritenuta completa a termini della lettera di nomina l'organizzazione della Agenzia Generale di Chieti, ha autorizzato, a sensi dell'art. 18 lett. a) del capitolato, lo scincolo di metà della cauzione prestata dal suo titolare a garanzia della organizzazione della produzione.

Il Consiglio prende atto.

2. Assicurazione collettiva.

Sentita la relazione del Consigliere Beneduce, il Consiglio approva il progetto di assicurazione collettiva

per i dipendenti del Banco Ambrosiano di Milano, redatte in base alle tariffe N° 3 (mista) e 11 (di famiglia) con una diminuzione dell'1 per cento sui premi. Per la prima forma il progetto comprende medici assicurandi della età massima di anni 31 e minima di anni 17. L'ammontare dei capitali da assicurare è di £ 62.000, cui corrispondono £ 1692.16 di premi annui. Le polizze offrono anche la garanzia supplementare dello onere del pagamento dei premi in caso di invalidità permanente ed assoluta. Richiesta garanzia supplementare è offerta anche nella polizza che si riferisce alla assicurazione di famiglia scelta per un altro assicurando, di anni 25, per la durata di 30 anni, e per il capitale di £ 6.000, cui corrisponde il premio annuo di lire 25.94.

Secondo la proposta dell'Ufficio Attuariale, il Consiglio stabilisce che per i contratti a forma mista sia corrisposto all'agente l'85%; e per quello di famiglia il 50% della provvigione normalmente assegnata per i contratti individuali delle corrispondenti forme.

Chj

3. Montna Italiana. Polizze sinistrate prima della cessione del portafoglio.

Sentita la relazione del Direttore Generale;
 Ritenuto che fra le polizze di assicurazione a



capitale decrescente emesso dalla Mutua Italiana, a garanzia di sovvenzioni accordate da istituti di credito ad impiegati contro cessione del quinto dello stipendio, alcune risultano colpite da sinistro d'impiego in data anteriore al 30 giugno 1912, decorrenza della cessione del portafoglio di quella Società alle Istituzioni Nazionali. Le indagini dell'Ufficio Attuazione hanno accertato che la Mutua Italiana, insieme con queste polizze ha trasferito anche le relative riserve;

Considerato che la cessione del portafoglio della Mutua Italiana, giusta l'art. 1° del contratto, comprende solo le polizze in vigore al 30 giugno 1912, e tali non possono considerarsi le polizze per le quali il sinistro d'impiego si era già precedentemente verificato; onde è certo che non compete alle Istituzioni Nazionali l'onere della liquidazione del sinistro medesimo;

Su conforme parere del Comitato Permanente, il Consiglio delibera che la Direzione Generale restituisca alla Mutua Italiana, i dehors delle polizze onde trattare, con le relative riserve, avvertendo gli Istituti di credito interessati che la liquidazione dei sinistri è di competenza della Compagnia; ed informi in pari tempo di tali provvedimenti il Mi-

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

4. Società "L'Industriale".... Polizze sinistrate prima della cessione.

Sentita la relazione del Direttore Generale;
Ricordata la propria deliberazione del 20 dicembre 1913, in seguito alla quale, con atto supplementare del 3 gennaio 1914, furono dalle Istituzioni acquistate le polizze d'assicurazione a capitale decrescente emesse dalla Società "L'Industriale" e in vigore alla data della stipulazione, a garanzia di sovvenzioni accordate da Istituti di credito ad impiegati contro cessazione del quinto dello stipendio, giusta elenco contenuto nell'atto stesso, ed a corrispettivi delle quali furono dalla Compagnia versate, per ciascun contratto, le relative somme;

Attesochè, in seguito, si è accertato che alcuni dei contratti ceduti non erano più in vigore alla data della cessione, essendo avvenuto il sinistro d'impiego, senza che la Compagnia ne fosse informata perchè gli Istituti creditorî ancora non le avevano denunciato la sospensione dei pagamenti;

In conformità della proposta del Comitato Permanente;

il Consiglio delibera che siano restituiti al liquidatore

DM



datore della Compagnia i corrispettivi percepiti per i contratti sinistrati, perche egli provveda direttamente alla loro liquidazione.

P. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera che sia rifiutata la cessione del 40% dei seguenti rischi assunti da Compagnie autorizzate, ritenendoli assunti senza sufficienti garanzie:

1) Compagnia: *Di Milano*
 Assicurato: *Gravazzano Domenico di anni 48.*
 Capitale della Compagnia: *L. 60.000*
 Quota parte dello Istituto: *24.000*
 Categoria: *Vita intera a premi temporanei*
 Parere del Consulente medico dello Istituto:
Risponde precedentemente. Rischio medicore.
 Conclusioni dell'Ufficio VII: *Per ragioni di coerenza si propende per il rifiuto.*

2) Compagnia: *Di Milano*
 Assicurato: *Bertolani Francesco di anni 59*
 Capitale della Compagnia: *L. 2.000.*
 Quota parte dello Istituto: *800*

Categoria: Vita intera a premi temporanei
 Parere del Consulente medico: Respinto precedentemente dello Istituto. Rischio mediocre.
 Conclusioni dell'Ufficio VII: Per ragioni di coerenza si propone per il rifiuto.

3) Compagnia Milano
 Assicurato: Perrosi Plinio di anni 25
 Capitale assicurato: L. 5.000
 Quota parte dell'Istituto L. 2.000

Categoria: Vita intera a premi temporanei
 Parere del Consulente medico dello Istituto: Rischio fra buono e mediocre (anammici - deficienza teracina).
 Conclusioni dell'Ufficio VII: fu precedentemente respinto dallo Istituto: per ragioni di coerenza si propone per il rifiuto.

Orj

4) Compagnia Adriatica
 Assicurato: D'Aniello Antonio di anni 40
 Capitale della Compagnia L. 10.000
 Quota parte dello Istituto L. 4.000
 Categoria: Vita intera a premi vitalizi
 Parere del Consulente medico: Precedente rifiuto dello Istituto.



Conclusioni dell' Ufficio VII: Paraggio
ni di coerenza si sospende per il rifiuto.

Il Consiglio delibera poi che possa essere
accettata la cessione del 40% dei rischi seguenti:

1/ Compagnia Adriatica

Assicurato: Camanti Ernesto di anni 55

Capitale assicurato: L. 10.000

Quota parte dello Istituto . 4.000

Categoria: Vita intera a premi vitalizi

Parere del Consulente medico: Sette anni fa l'as-
sicurato ebbe colica renale; ma appare sano.

Conclusioni dell' Ufficio VII: I risultati del-
la visita medica sono buoni; ma data l'età, e la
categoria della assicurazione si crede prudente il ri-
futo.

2/ Compagnia: Generali

Assicurato: Scher Antonio di anni 29

Capitale della Compagnia L. 20.000.

Quota parte dello Istituto . 8000

Categoria: Mezza mista, mezza termine fisso

Parere del Consulente medico: Vi è un prece-
dente rifiuto. Se, come assicura il fiduciario, l'albu-
minuria sofferta or sono sei anni non è più ricomparsa,

il rischio è quasi mediocre.

Si richiede altre campione di urine; e in seguito il Consulente dichiara il rischio accettabile nella forma doppia mista.

Conclusioni dell'Ufficio VII: L'Assicurazione consiglierebbe il rifiuto, avendo l'assicurato susposto una forma diversa dalla doppia mista consigliata dall'Istituto.

3) Compagnia: Generali

Assicurato: Romati Giorgio di anni 41

Capitale della Compagnia: L. 50.000

Quota parte dello Istituto .. 20.000

Categoria: Termine fisso a 20 anni.

Parere del Consulente medico: Rifiuto precedente.

Conclusioni dell'Ufficio VII: L'Istituto aveva consigliato una mista a 20 anni. Data la categoria prescelta, e considerato pure che per il termine fisso la Compagnia pratica un premio maggiore di quello dell'Istituto, si propenderebbe per l'accettazione, salvo opportuno richiamo alla Agenzia.

DW

4) Compagnia: Generali

Assicurato: Curto Antonio di anni 23.



Capitale della Compagnia: L. 5.000
 Quota parte Istituto: . 2.000
 Parere del Consulente medico: Genitori morti giovani
 di malattia ignota. L'assicurato ha 23 anni ed è gracile.
 Conclusioni dell'Ufficio VII: Assicurato gracile, ma per
 il resto il rischio è buono. Anche data la poca entità del capita-
 tale assicurato, si propende per l'accettazione.

5) Compagnia Adriatica
 Assicurato: Beath Bruno di anni 23.
 Capitale della Compagnia: L. 7.000.
 Quota parte Istituto: . 2.800.
 Categoria: Meista
 Parere del Consulente medico: Sifilide progressiva, ben cu-
 rata. Per il resto, rischio mediocre.
 Conclusioni dell'Ufficio VII: La prova Wasserman,
 fatta nell'aprile 1918 e nel successivo dicembre, ebbe esito negati-
 vo. Si propende per l'accettazione.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

[Signature]

[Signature]